



DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEI BISOGNI ESSENZIALI DELLA PERSONA UMANA

**Approfondimento delle modifiche apportate dalla L.R. 45/2019
alla L.R. 41/2005 e alla L.R. 29/2009**

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA LETTURA

Con il presente documento offriamo uno strumento di lettura e comprensione delle modifiche apportate alla L.R. 41/2005 e alla L.R. 29/2009 a seguito dell'entrata in vigore del Capo II e del Capo III della nuova legge regionale 45/2019 "Disposizioni per la tutela dei bisogni essenziali della persona umana. Modifiche alla l.r. 41/2005 e alla l.r. 29/2009".

Bipartizione in colonna e uso dei colori

Il testo si sviluppa su **due colonne distinte**, così da rendere immediate le differenze che intercorrono tra la prima e la seconda versione di ciascuno dei due testi di legge. Sul lato sinistro viene messo a disposizione il testo originario, ovvero quello precedente all'entrata in vigore della L.R. 45/2019. Sul lato destro invece, il lettore troverà la versione più aggiornata del testo di legge, comprensiva delle modificazioni introdotte. Per questioni di sintesi, questo documento riporta esclusivamente gli articoli e i commi oggetto di modifica - o altri estratti della legge che sono fondamentali per la comprensione dei passaggi modificati.

Per agevolare l'**individuazione dei punti di contatto e di discontinuità** tra le due versioni, il testo eliminato dalla nuova legge è stato contrassegnato col colore **rosso barrato**. Il nuovo testo viene riportato a destra, nel colore **azzurro**. Nei casi in cui la L.R. 45/2019 non operi una sostituzione ma un'aggiunta, la locuzione "**ADDE**" nella colonna di sinistra segnala il punto esatto in cui è stato inserito il nuovo testo. Ad esempio:



Il **testo rosso barrato** (1) indica il testo della vecchia versione abrogato, che viene sostituito sulla destra con testo **azzurro**. Con "**ADDE**" (2) si segnala un'aggiunta di testo, riportato anch'esso in **azzurro** sulla destra.

CAPO II

Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)

Legge 41/2005 pre-modifiche	Legge 41/2005 con modifiche
<p style="text-align: center;">TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Capo II Diritti di cittadinanza sociale</p> <p>Art. 5 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato</p> <p>1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.</p> <p>2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:</p> <p>a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;</p> <p>b) stranieri con permesso umanitario di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e stranieri con permesso di soggiorno di cui all'articolo 41 dello stesso decreto legislativo;</p> <p>c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.</p> <p>3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.</p> <p>4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi di prima assistenza alle condizioni e con i limiti previsti dalle normative vigenti e secondo le procedure definite dalla programmazione regionale e locale.</p> <p>ADDE “4 bis”</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Capo II Diritti di cittadinanza sociale</p> <p>Art. 5 - Diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato</p> <p>1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutte le persone residenti in Toscana.</p> <p>2. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono estesi anche alle seguenti persone, comunque presenti nel territorio della Regione Toscana:</p> <p>a) donne straniere in stato di gravidanza e nei sei mesi successivi al parto;</p> <p>b) stranieri con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria; per i motivi di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25; per cure mediche nonché con i permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 bis, 19, 20 bis, 22, comma 12 quater, 41 e 42 bis del d.lgs. 286/1998 e con permesso di soggiorno rilasciato nelle ipotesi di cui all'articolo 10 della legge 7 aprile 2017, n.47.</p> <p>c) richiedenti asilo e rifugiati, di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da ultimo modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189.</p> <p>3. I minori di qualsiasi nazionalità e comunque presenti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto agli interventi e ai servizi del sistema integrato.</p> <p>4. Tutte le persone dimoranti nel territorio della Regione Toscana hanno diritto all'effettivo godimento dei diritti fondamentali della persona umana previsti dalla Costituzione e dalle norme internazionali.</p> <p>4 bis. A tutte le persone di cui al comma 4 è garantito l'accesso alle prestazioni sanitarie e assistenziali previste dal piano regionale integrato socio sanitario e gli strumenti informativi relativi alle prestazioni stesse.</p>

Per accedere al testo completo della legge 41/2005 [clicca qui](#)

<p>67. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.</p> <p>68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;c) promuove la formazione degli operatori;d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale. <p>ADDE "68 bis"</p>	<p>67. La Regione promuove, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle direttive dell'Unione europea, la tutela del diritto di asilo e la protezione sussidiaria attraverso interventi di prima accoglienza e di integrazione, in raccordo con gli uffici centrali o periferici dello Stato, coinvolti per competenza, e con gli enti locali; tali iniziative sono prioritariamente rivolte ai minori non accompagnati, alle donne e alle vittime di tortura.</p> <p>68. Per realizzare gli interventi di cui al comma 67, la Regione:</p> <ul style="list-style-type: none">a) svolge un'azione di monitoraggio e analisi del fenomeno;b) promuove il rafforzamento della rete di informazione e tutela;c) promuove la formazione degli operatori;d) promuove azioni di sensibilizzazione della cittadinanza;e) supporta gli enti locali che aderiscono a programmi nazionali ed europei di tutela del diritto di asilo;f) promuove il coordinamento delle strutture pubbliche e private di accoglienza presenti sul territorio regionale. <p>68 bis. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e ai fini di promuovere la coesione sociale sul territorio, sostiene iniziative e progetti rivolti a favorire l'integrazione delle persone destinatarie delle misure di accoglienza di cui al decreto legislativo 142/2015 in collaborazione con le comunità locali e attraverso la partecipazione alle opportunità di finanziamento di livello nazionale e comunitario vincolate a tali obiettivi nonché nel quadro della programmazione integrata socio sanitaria.</p>
---	---

Per accedere al testo completo della legge 29/2009 [clicca qui](#)